



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Tecnico

via Roma, 17 – 36030 Sarcedo (VI)

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. PROROGA ED INTEGRAZIONI AZIONI.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, informa che secondo le indicazioni della Regione Veneto contenute nell' "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 che approva il "pacchetto di misure straordinarie" per la qualità dell'aria, prevedendo azioni anche per aprile 2021 richiamate nell'Ordinanza del Comune di Sarcedo n.10 del 31.03.2021,

invita la cittadinanza **fino al prossimo 30 aprile 2021** a mettere in atto le seguenti azioni:

1. divieto di mantenere acceso il motore:
 - degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione in corrispondenza dell'impianto semaforico in località Cavallino;
2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali);
3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
4. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n.412/93 e smi:

a massimi di 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n.412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili
- E.2 – uffici e assimilabili
- E.4 – attività ricreative e assimilabili
- E.5 – attività commerciali e assimilabili
- E.6 – attività sportive

a massimi di 17°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n.412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili.

Ed inoltre

- a) ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- b) ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^a del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;
- c) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo indicato, dei mezzi a minore emissione;
- c) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- d) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

Si ringrazia per la collaborazione.

